



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Tribunale di S. Maria C. V. - Prima Sezione Civile –Coll. A) composto dai
Sig.ri Magistrati:

Dott.ssa Ida D’Onofrio Presidente Rel.

Dott.ssa Luca Caputo Giudice

Dott.ssa Fabiana Ucchiello Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n°5845 /2008 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione
giudiziale , riservata alla decisione del Collegio, in Camera di Consiglio, all’udienza
del 23.6.2014 e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso,
dall’avv. Mas [REDACTED] presso lo studio del quale elettivamente domicilia in S.
[REDACTED] alla via [REDACTED], come in atti

ricorrente

E

[REDACTED], rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di
costituzione e risposta, dall’avv. Salvatore Piccolo presso lo studio del quale
elettivamente domicilia in Sparanise alla via Abate Roffredo n. 22 , come in atti

resistente

NONCHÉ

Il P.M. in sede



interventore ex lege.

CONCLUSIONI RAPPRESENTATE DALLE PARTI

Per la ricorrente: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente, con la previsione di un congruo contributo al proprio mantenimento. Vittoria di spese.

Per il resistente: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente. Vittoria di spese.

Per il P.M. in sede: accoglimento del ricorso con adozione di tutti i provvedimenti già disposti.

Ragioni in fatto ed in diritto

Con ricorso depositato il 1 ottobre 2008 la ricorrente [redacted] chiedeva pronunciarsi la separazione personale giudiziale dal marito [redacted] con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 16/10/2004.

Assumeva la ricorrente che la convivenza era divenuta intollerabile a causa delle gravi incompatibilità di carattere che erano evidenziate tra i coniugi e soprattutto a causa del comportamento "fedifrago" del resistente il quale ha avuto numerose relazioni extraconiugali durante la vita matrimoniale mentre la moglie si è sempre dedicata ai doveri matrimoniali; tanto premesso chiedeva addebitarsi la resistente al separazione .

Si costituiva il resistente la quale contestando l'avverso dedotto, assumeva che la rottura dell'unione era da ascrivere al comportamento della ricorrente la quale aveva più volte manifestato la propria inidoneità alla vita matrimoniale e confermava la crisi dell'unione coniugale causata, a suo dire, della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con altra persona, relazione che aveva scoperto mediante la lettura dei tabulati telefonici dai quali emergeva frequentemente un utenza telefonica a cui erano dirette telefonate, dall'utenza telefonica della ricorrente, indirizzate ad una utenza che aveva scoperto intestata ad un uomo residente in un paese limitrofo, circostanza che lo aveva sprofondato in uno



stato di profonda depressione; tanto premesso spiegava domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla ricorrente .

Depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale convocava le parti innanzi a sé per l'udienza del 8 giugno 2009.

Il Presidente del Tribunale, non riuscendo ad esperire il tentativo di conciliazione, all'esito dettata i provvedimenti di cui all'708 c.p.c e così disponeva: autorizzava i coniugi a vivere separati, e con la previsione di un contributo al mantenimento della ricorrente, a carico del resistente, di €. 450,00 mensili.

Innanzi il G.I. la causa è proseguita con l'istruzione probatoria, con l'assunzione della prova testimoniale, richiesta ed ammessa.

Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 23/6/2014, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio con termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali nonché di giorni venti per il deposito di memorie di replica.

Passando al merito, deve, pertanto, essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale.

Le dichiarazioni rese dalle parti in giudizio in merito al deteriorarsi dei rapporti tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la ormai protratta interruzione di ogni comunanza di vita e l'alta conflittualità ancora esistente tra le parti, convincono infatti il Collegio in merito all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.

Altrettanto provata è la crisi del rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle risultanze istruttorie, che hanno fatto emergere l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio; incapacità che, difatti, ha trovato sbocco soltanto in sede giudiziaria, e tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione. Si rileva che il venir meno della comunione materiale e spirituale necessaria al



perdurare del vincolo del matrimonio è stato verosimilmente determinato dalle profonde differenze caratteriali dei coniugi che, di fatto, ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Circa la causa della separazione non ricorrono, ad avviso di questo Tribunale, le circostanze - ovvero, quelle violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal matrimonio - che giustificano la declaratoria di addebito a carico del resistente.

Non può trovare accoglimento, invero, la domanda di addebito della separazione al marito svolta da parte ricorrente e rimasta fornita di adeguato supporto probatorio.

Il Collegio respinge, pertanto, la domanda di addebito della separazione formulata, tra l'altro, dalla difesa della ricorrente, nei confronti del resistente in modo estremamente e generico, essendo state dedotte, ma solo genericamente, violazione dei doveri di fedeltà senza alcuna specificazione delle condotte assunte dal Petruccio in danno della ricorrente e comunque tali da giustificare una declaratoria di addebito a suo carico.

Le già di per sé generiche doglianze della parte ricorrente, quali esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, non hanno trovato nelle dichiarazioni rese dai testi precisi elementi di riscontro idonei a fondare un giudizio univoco a carico del resistente come causa della rottura dell'unione.

Le rispettive asserzioni difensive delle parti, e relative alle dedotte reciproche infedeltà coniugali, sono rimaste, invero, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che i testi di parte ricorrente, escussi sul punto, hanno riferito di circostanze apprese de relato ma nessuno dei testi escussi riferisce aver visto - personalmente - il ricorrente accompagnarsi con altra donna; nessuno dei testi ha, invero, specificato di aver constatato e visto il resistente assumere determinati atteggiamenti affettuosi o tali da lasciar intendere la sussistenza di un rapporto affettivo con altra persona, in costanza di matrimonio (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi).

Del pari nessun teste di parte resistente riferisce di aver visto la ricorrente in atteggiamenti affettuosi con altra persona; né alcuna rilevanza probatoria possono assumere i tabulati telefonici prodotti dalla difesa del resistente, atteso che non vi risulta indicato alcun nominativo riferibile agli intestatari delle utenze cui erano



dirette le telefonate effettuate dall'utenza della ricorrente.

Deve rilevarsi che tali dichiarazioni, relative alla dedotta relazione extraconiugale del resistente, si appalesano del tutto non circostanziate e pertanto non appaiono idonee a fondare una pronuncia di addebito; d'altra parte i testi escussi si sono limitati a riferire di circostanze generiche e comunque ininfluenti e non idonee a provare la richiesta domanda di addebito in quanto nessuno di essi ha riferito di specifici e atteggiamenti e/o comportamenti del ricorrente violativi dei doveri coniugali

A fronte di queste risultanze processuali, si ritiene che dei rispettivi comportamenti denunciati in costanza di matrimonio, dunque, non v'è prova convincente come non v'è prova certa dell'addebito che la resistente ha imputato e denunciato a carico del ricorrente.

Sta di fatto, insomma, che nessuna delle parti ha offerto a questo Tribunale prova concreta dell'addebito che riferisce, e dunque non risultando dagli atti motivo di separazione singolarmente addebitabile la conclusione non può essere che la pronuncia della separazione, attesa l'incapacità o la negativa volontà delle parti di ricostruire *l'affecio coniugalis*, senza addebito.

Sono infatti emersi comportamenti di entrambe le parti in causa le cui connotazioni denotano scarsa affinità, un'assenza di volontà da parte di entrambi di dare un indirizzo condiviso alle loro abitudini di vita, un progressivo distacco, caratterizzato da passività rispetto a comportamenti poco graditi dell'altro, comportamenti tutti che nel loro insieme spiegano le ragioni del fallimento dell'unione, ma non assurgono al rango di atti volontari e consapevoli contrari ai doveri del matrimonio compiuti da uno o dall'altro coniuge con incidenza diretta in termini di efficacia causale sulla rottura dell'unione.

Le dichiarazioni testimoniali, diversamente, lasciano intravedere un'unione - quanto meno all'inizio - caratterizzata da una effettiva tranquillità coniugale - caratterizzata da un menagè nel quale ognuna delle parti ha assolto i propri doveri con costanza e diligenza; sono poi intervenuti motivi di dissapore e conseguenti discussioni che però non sono mai trascesi in alterchi accesi o violenti. Sta di fatto, insomma, che nessuna delle parti ha offerto a questo tribunale prova concreta



dell'addebito che riferisce, e dunque non risultando dagli atti motivo di separazione singolarmente addebitabile la conclusione non può essere che la pronuncia della separazione, attesa l'incapacità o la negativa volontà delle parti di ricostruire *l'affecio coniugalis*, senza addebito.

Nel caso in esame emerge, invero, con chiarezza, dalla narrazione dei fatti da ognuna delle parti rappresentata, che il dissidio tra i coniugi non è insorto a seguito di uno specifico episodio ma deriva, bensì, da una pregressa, malcelata e reciproca intolleranza da entrambi i coniugi fatta risalire ad anni addietro.

In un tale contesto risulta piuttosto evidente un progressivo deterioramento della situazione affettiva tra i coniugi, ragion per cui appare difficile individuare la causa del fallimento dell'unione in specifiche violazioni agli obblighi derivanti dal matrimonio ed in specie nella pretese e dedotte – rispettive - relazioni extraconiugali intrattenuta da entrambe le parti in causa - fatti che, giova ripetere, anzitutto non hanno avuto un puntuale accertamento nel corso dell'istruzione probatoria – atteso che le suindicate condotte risulterebbero comunque il frutto e la conseguenza, ma non la causa di una ormai già da tempo venuta meno *affecio coniugalis*.

Dichiarata la separazione conseguono, nel caso di specie, le determinazioni accessorie concernenti la misura dell'assegno di mantenimento come richiesta dalla ricorrente

Nulla va invece, previsto per il mantenimento della ricorrente in considerazione del rigetto della domanda di addebito proposta a carico del resistente e della circostanza che la medesima abbia piena e concreta capacità reddituale.

Deve rilevarsi, altresì, che nella sentenza penale n. 1370/2014 emessa dal tribunale penale, il giudice penale, dà atto che la ricorrente si trova in stato di gravidanza, avanzato, lasciando intendere che la medesima abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale, dopo la separazione legale; circostanza che esclude, pertanto, il diritto per la medesima di ottenere un contributo al mantenimento a carico del resistente, oltre alla richiamata assenza dei suindicati requisiti.

Quanto, infine, alle spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio che vede entrambe le parti soccombenti nella domanda di addebito, ritiene il Collegio che



sussistano giustificati motivi per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], sentito il Pubblico Ministero, così decide:

- pronuncia la separazione dei coniugi [REDACTED], nato ad [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], e [REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED],
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la domanda riconvenzionale di addebito spiegata dal resistente;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- compensa, integralmente, tra le parti le spese di lite

Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2014

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Ida D'Onofrio)

